

STATUTO DELLA REGIONE

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal progetto di legge da sottoporre, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, al Parlamento nazionale recante
"Modifiche allo Statuto della Regione"

Avvertenza

Il testo di revisione dello Statuto regionale, qui di seguito riportato, è stato redatto in modo da evidenziare le innovazioni introdotte, rispetto al testo vigente, dal disegno di legge costituzionale di revisione dello Statuto approvato dall'Assemblea nella seduta n. 281 del 30 marzo 2005.

Pertanto sono riportate in grassetto e con sottolineatura le modifiche ed integrazioni allo Statuto vigente, proposte dall'Assemblea, mentre sono lasciate visibili, ma barrate, le parti dello stesso Statuto che l'Assemblea ha ritenuto meritevoli di abrogazione.

Le norme statutarie sulle quali l'Assemblea non ha ritenuto di intervenire, lasciandole pertanto inalterate, sono riportate in chiaro senza alcuna variazione tipografica.

STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

Preambolo

La Regione siciliana riafferma la propria autonomia nell'unità politica dello Stato italiano e si riconosce nei valori di pace, libertà, democrazia, laicità, crescita culturale ed umana e promozione socio-economica contenuti nella Costituzione italiana, fondanti l'Unione europea e sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Lo Statuto, del quale si ribadisce l'originaria natura pattizia, riconosce la specificità della identità storica, geografica, culturale, economica e politica della Regione siciliana, sancendo il principio di autonomia intesa come potere di autoorganizzazione degli organi istituzionali e di autogoverno per la soluzione dei problemi sociali e per la valorizzazione delle risorse umane, economiche, ambientali e culturali.

La Regione iscrive la propria attività e la propria organizzazione nel principio di sussidiarietà, riconoscendolo quale prioritario criterio di regolazione dei rapporti tra le Istituzioni pubbliche regionali e la società nelle sue diverse articolazioni.

La Regione garantisce eguali diritti e pari opportunità a tutti i cittadini sia sul piano politico ed istituzionale che su quello culturale, sociale, economico ed occupazionale e li difende, contrastando insieme allo Stato ogni violenza di tipo terroristico e criminale.

La Regione riconosce le differenti opzioni culturali, tutela la persona umana e valorizza la famiglia come primo ed essenziale livello dell'articolazione sociale; favorisce il dialogo e la coesistenza tra la religione cristiana, i cui valori sono patrimonio storico-culturale ed ispirazione delle proprie comunità, e le altre religioni liberamente professate.

La Regione attua, anche in collaborazione con le altre Regioni d'Italia e d'Europa, le politiche regionali dell'Unione europea; coopera, altresì, alla costruzione di un'area mediterranea di sviluppo, pace, solidarietà e collaborazione fra i popoli e le istituzioni dei Paesi del Mediterraneo, assolvendo, in tal modo, ad una funzione di ponte ideale tra l'Unione europea, da una parte, e tali Paesi, dall'altra, anche attraverso l'intensificazione delle politiche di integrazione delle realtà multietniche e multiculturali'.

Art. 1

La Sicilia con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione

1 I Comuni, le Province regionali, le Città metropolitane e la Regione costituiscono le istituzioni territoriali autonome rappresentative della comunità siciliana.

2. La Sicilia è costituita in Regione autonoma entro l'unità politica della Repubblica italiana sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La Regione è dotata di personalità giuridica.

3. La Regione favorisce la costituzione di consorzi, unioni e fusioni di comuni e di province.

4. Il territorio della Regione è composto dalla Sicilia e dalle isole di Pantelleria, di Ustica e dalle isole Eolie, Egadi e Pelagie.

5. La città di Palermo è il capoluogo della Regione

Art. 1 bis

1. La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare che al centro riproduce lo stemma della Regione raffigurante la Triscele color carnato con il gorgoneion e le spighe, in campo trinciato color rosso aranciato e giallo.

TITOLO I

Principî

Art. 1 ter.

1. La Sicilia ripudia la mafia quale fenomeno di violenza contro la libertà della persona e dell'impresa.

2. La Regione promuove e sostiene gli interventi finalizzati alla rimozione delle cause sociali ed economiche riconosciute all'origine di tale fenomeno criminale.

Art. 1 quater

1. La Regione riconosce le minoranze storiche, etniche, linguistiche e religiose presenti in Sicilia, con particolare riguardo alla popolazione di lingua albanese e galloitalica e ne promuove, tutela e valorizza le attività e le tradizioni.

Art. 1 quinquies.

1. La Regione siciliana rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuove la parità di accesso e di adeguata rappresentanza tra donne e uomini nei diversi organismi istituzionali.

Art. 1 sexies

1. La Regione protegge l'ambiente e le biodiversità come patrimonio della comunità e favorisce lo sviluppo ecocompatibile nell'interesse delle generazioni future.

2. La Regione tutela il patrimonio faunistico, floristico e naturale promuovendo l'equilibrata presenza d'animali nel proprio territorio, vigilando sulla corretta convivenza tra uomo e animale, tra uomo e ambiente; promuove la cura degli animali e stimola l'educazione al loro rispetto, sanzionando nei modi previsti dalla legge maltrattamenti e atti di crudeltà.

Art. 1 septies

1. La Regione contribuisce alla pratica ed alla diffusione dello sport quale elemento fondamentale dell'integrità psico-fisica e morale dei cittadini, dei giovani e dell'infanzia e quale elemento di integrazione etnica; ne esalta la funzione sociale e formativa, di leale competizione ed i valori d'amicizia, d'imparzialità e di cooperazione e ne facilita la pratica con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati e diversamente abili.

Art. 1 octies

1. La Regione riconosce, intrattiene e sviluppa i rapporti di fratellanza con i siciliani nel mondo, che costituiscono una fondamentale risorsa morale, culturale, politica ed economico-sociale, legata da uno stesso destino ai siciliani residenti anche attraverso la costituzione di appositi organi rappresentativi di raccordo e partecipazione comune.

2. La legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione dei siciliani nel mondo, assicurando servizi e strutture e prevedendo la consultazione e ipotesi di intervento di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.

Art. 1 nonies

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico e sociale, la tutela dei consumatori e l'ampliamento della base produttiva, la Regione promuove e favorisce con appositi interventi normativi e fiscali la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi.

Art. 1 decies

1. La Regione promuove e favorisce le autonome iniziative e le attività dei cittadini, singoli o associati, dirette alla realizzazione dell'interesse generale, in base al principio di sussidiarietà.

2. La Regione e gli altri enti locali assolvono le proprie funzioni anche attraverso le attività di rilevanza sociale svolte dalle famiglie, dalle associazioni, dalle comunità e dalle altre formazioni sociali.

TITOLO I

TITOLO II

Organi della Regione

Art. 2.

1. Organi della Regione sono: l'Assemblea **regionale siciliana**, ~~la Giunta~~, il Presidente della Regione **e la Giunta regionale** ~~e il Presidente della Regione~~. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

Sezione I

Assemblea regionale

Art. 3.

1. L'Assemblea regionale è costituita di novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali

2. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

2 bis Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale sono prorogati i poteri della precedente.

3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo ~~di cui al precedente comma~~ **di cui al comma 2.**

4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

5. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.
6. I deputati regionali rappresentano l'intera regione.
7. L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, **del Governo dello Stato** di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo. **Ulteriori incompatibilità sono regolate con la legge regionale di cui al primo comma.**

Art. 3 bis.

1. All'Assemblea regionale siciliana è riconosciuta autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile.

2. Nell'ambito della propria autonomia l'Assemblea ha capacità processuale davanti ad ogni giurisdizione. Apposito regolamento speciale dell'Assemblea disciplina i casi e le modalità di esercizio di tale capacità processuale.

Art. 4.

~~1. L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.~~

Art. 4.

1. L'Assemblea regionale siciliana elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti, tre Questori, i Segretari dell'Assemblea ed i componenti le Commissioni secondo le disposizioni del suo Regolamento.

2. L'Assemblea regionale adotta, con il voto favorevole dei tre quinti dei suoi componenti, il proprio Regolamento che contiene le disposizioni relative alla sua organizzazione ed all'esercizio di tutte le sue funzioni.

3. Il Regolamento disciplina la composizione e le funzioni delle commissioni, nonché la costituzione dei gruppi.

4. Un Comitato per la legislazione, disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea, assicura la qualità della legislazione regionale.

5. Il Regolamento dell'Assemblea regionale assicura procedure atte a garantire condizioni e tempi di attuazione del programma di governo e ne prevede, al contempo, altre idonee ad assicurare che un'adeguata quota dei lavori parlamentari sia riservata all'esame dei disegni di legge di iniziativa dei gruppi di opposizione e di iniziativa popolare.

6. Il medesimo Regolamento prevede la definizione e le tutele riservate all'attività ed alle funzioni parlamentari delle opposizioni.

Art. 5.

1. I deputati, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

~~Art. 6.~~

~~1. I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.~~

Art. 6.

1. I deputati non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

2. L'insindacabilità di cui al comma 1 è disciplinata secondo modalità e procedure attuative fissate con legge regionale.

Art. 7.

01. I deputati rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

1. I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

2. L'Assemblea può disporre inchieste ed indagini su materie che interessino la Regione. Le inchieste possono altresì essere disposte con legge regionale

Art. 8

~~1. Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.~~

~~2. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.~~

~~3. L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.~~

~~4. Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.~~

~~5. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.~~

1. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su proposta del Governo dello Stato, previa deliberazione di entrambe le Camere del Parlamento, è disposto lo scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana per persistente violazione del presente Statuto.

2. Con la procedura di cui al comma 1 è disposta la rimozione del Presidente della Regione, che abbia compiuto gravi e reiterate violazioni della Costituzione e dello Statuto. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'ordinaria amministrazione della Regione è affidata ad una Commissione straordinaria composta di tre membri, nominata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Governo dello Stato.

4. La Commissione straordinaria indice le nuove elezioni dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione nel termine di tre mesi.

Art. 8 bis.

1. Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta **dei due terzi** dei suoi componenti.

2. Le nuove elezioni **dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione** ~~hanno luogo~~ **sono indette** entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale **e svolte entro il quarantacinquesimo giorno dalla loro indizione.**

3. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione .

Sezione II

Presidente della Regione e Giunta regionale

Art. 9.

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

2 bis. Nella nomina degli assessori il Presidente tiene conto della esigenza di una equilibrata presenza di entrambi i sessi, assicurando a ciascuno di essi una presenza non inferiore ad un terzo del numero complessivo di assessori.

3. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

4. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

5. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti, **con apposito atto**, ai singoli rami dell'Amministrazione.

Art. 9 bis.

1. Il Presidente della Regione, nella prima seduta dell'Assemblea, dopo il giuramento dei deputati, giura a sua volta di esercitare le proprie funzioni allo scopo di assicurare il bene indivisibile dell'Italia e della Regione.

2. Gli Assessori regionali, prima di assumere le funzioni prestano, dinanzi al Presidente della Regione, il giuramento con la medesima formula di cui al comma 1.

Art. 9 ter.

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, anche se questi ultimi non siano componenti dell'Assemblea regionale, hanno diritto, e se richiesto l'obbligo, di assistere alle sedute dell'Assemblea regionale e delle commissioni. Il regolamento dell'Assemblea regionale prevede le modalità della loro partecipazione all'attività legislativa, fermo restando che i membri del Governo che non siano componenti dell'Assemblea non hanno diritto di voto.

Art. 9 quater

1. Il Presidente della Regione, nel corso di un'apposita seduta, da tenersi nei trenta giorni successivi al giuramento, presenta all'Assemblea regionale il programma di governo e comunica la composizione della Giunta regionale e la preposizione degli assessori ai relativi rami di amministrazione; con le stesse modalità sono comunicate eventuali successive variazioni.

2. Il Governo presenta, altresì, all'Assemblea regionale, che li esamina, i programmi di attività distinti per campi di intervento o per rami di amministrazione, verifiche del loro stato di attuazione e rapporti sulla sua attività; elabora e presenta un rapporto annuale relativo alla programmazione economica e finanziaria.

Art. 10.

1. L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

2. In caso di dimissioni del Presidente della Regione si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi novanta giorni.

3. In caso di rimozione, di impedimento permanente o di incompatibilità sopravvenuta, il Presidente della Regione cessa dalla carica, previa dichiarazione da parte del Presidente dell'Assemblea. Le funzioni del Presidente della Regione sono assunte dal Vicepresidente, fino al termine naturale della legislatura. L'Assemblea regionale, nei trenta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dalla carica del Presidente della Regione, approva con apposita deliberazione la sostituzione da parte del Vicepresidente.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in caso di morte del Presidente della Regione.

5. Qualora l'Assemblea non deliberi entro il termine predetto, ovvero qualora non deliberi la sostituzione del Presidente della Regione con il Vicepresidente, essa è sciolta di diritto e si procede con le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8, entro i successivi novanta giorni, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

TITOLO II

TITOLO III

Funzioni degli organi regionali

Attribuzioni della Regione siciliana e funzioni degli organi regionali

Sezione I

Funzioni dell'Assemblea regionale

Ordinamento della Regione e funzioni dell'Assemblea regionale

Art. 10 bis.

1. L'Assemblea regionale esercita la funzione legislativa e quella d'indirizzo e di controllo sull'attività del governo nonché le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 11.

1. L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti deputati.

Art. 11 bis.

1. Sono fonti dell'ordinamento regionale siciliano:

a) lo Statuto;

b) le leggi statutarie di cui agli articoli 3, 8 bis, 9, 13 bis e 41 bis;

c) i regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Assemblea regionale di cui all'art. 4;

d) le leggi regionali ordinarie;

e) i referendum abrogativi;

f) i decreti legislativi regionali, di cui all'articolo 12 quater;

g) i regolamenti regionali di cui all'articolo 12 bis.

2. Gli atti normativi predetti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Quando essi comportino modifiche o abrogazioni di norme precedenti, è pubblicato il testo risultante dalle variazioni apportate.

3. La legge regionale indica, di norma, le disposizioni previgenti abrogate.

Art. 12.

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

2. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

~~3. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.~~

3. I progetti di legge sono esaminati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale prima della discussione e della votazione da parte dell'Assemblea medesima.

~~4. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.~~

4. Le Commissioni possono operare anche in sede redigente. In questo caso, l'Assemblea vota senza discussione il testo approvato in Commissione o anche i singoli articoli, secondo quanto stabilito dal suo Regolamento che determina, altresì, i limiti di utilizzo del procedimento nonché le garanzie di rappresentatività proporzionale dei gruppi e di remissione al procedimento ordinario.

5. Il Regolamento dell'Assemblea disciplina le modalità di consultazione, in sede di commissione, delle rappresentanze dell'associazionismo femminile, degli interessi professionali, delle categorie sociali interessate, degli organi tecnici regionali, delle autonomie funzionali, delle Università e degli organismi rappresentativi degli interessi diffusi.

Art. 12 bis.

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale e con il parere del Consiglio di giustizia amministrativa, sono emanati i regolamenti regionali.

2. I regolamenti regionali disciplinano:

a) l'attuazione e l'esecuzione delle leggi regionali;

b) le materie in cui manchi la disciplina legislativa, sempre che non si tratti di materie riservate alla legge;

c) l'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione regionale secondo le disposizioni di principio dettate dalla legge;

d) i procedimenti amministrativi.

3. I regolamenti regionali hanno carattere sussidiario rispetto ai regolamenti degli enti locali, nelle materie di loro competenza.

4. Nelle materie non coperte da riserva di legge, la legge regionale può autorizzare l'emanazione di regolamenti, determinandone le norme regolatrici generali e disponendo espressamente l'abrogazione delle norme vigenti, all'atto della entrata in vigore delle norme regolamentari. Prima dell'emanazione i testi di tali regolamenti sono inviati alla competente commissione dell'Assemblea che esprime il proprio parere vincolante.

Art. 12 ter

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento, dell'imparzialità, della semplificazione, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, della consensualità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa della Unione Europea.

2. La Regione predispose con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, o comunque sottoposti a vigilanza e controllo, e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

Art. 12 quater

1. Ai fini dell'attuazione del diritto della Unione Europea, il Governo regionale può essere delegato con legge, per materie determinate e con l'indicazione dei tempi, non superiori a sei mesi, e dei principi e criteri direttivi, ad adottare decreti con valore di legge regionale, previo parere vincolante della competente Commissione legislativa della Assemblea regionale, composta secondo le procedure regolamentari che disciplinano la sede redigente.

2. I decreti legislativi regionali di cui al comma 1 sono deliberati dalla Giunta regionale, emanati con decreto del Presidente della Regione ed entrano in vigore secondo la disciplina di cui all'articolo 13, comma 3.

Art. 13.

1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia.
2. Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all'art. 29, comma 2°, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
3. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale sono promulgate dal Presidente della Regione e controfirmate dagli Assessori competenti per materia, decorsi i termini di cui all'art. 29, comma 2.

2. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Regione e controfirmati dagli Assessori competenti per materia.

3. Le leggi ed i regolamenti regionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, definita nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 13. bis.

1. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.
2. **Non è ammesso il referendum per le leggi di attuazione della normativa dell'Unione europea e di adempimento di trattati od intese a carattere internazionale, per le leggi tributarie e di bilancio e negli altri casi stabiliti dalla legge di cui al comma 1.**

Art. 14.

1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione, ~~e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano,~~ **nel rispetto della Costituzione, dello Statuto, del principio di prevalenza del diritto comunitario nonchè dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali,** ha legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
- a) agricoltura e foreste;
 - b) bonifica;
 - c) usi civici;
 - d) industria e commercio; ~~salva la disciplina dei rapporti privati~~ **artigianato e cooperazione;**

- e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica e **governo del territorio**;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, **giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi**, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera, **apertura delle case da gioco**; tutela del paesaggio; ~~conservazione delle antichità e delle opere artistiche~~; **tutela e valorizzazione dei beni culturali, promozione ed tutela organizzazione di attività artistiche e culturali, cultura regionale**;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare; musei, biblioteche accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità
- s bis) solidarietà sociale e promozione del volontariato**;
- s ter) formazione professionale ed organizzazione del mercato del lavoro**;
- s quater) tutela e valorizzazione dell'ambiente e degli ecosistemi**;
- s quinques) porti con esclusione di quelli di interesse nazionale**;
- s sexies) credito**.

Art. 15.

1. ~~Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.~~
2. ~~L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.~~
3. ~~Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.~~

1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane sono enti locali territoriali, costituiti nell'ambito della Regione, dotati di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo quanto stabilito dalla legge regionale e dai loro statuti.

2. La Regione favorisce e disciplina la costituzione di consorzi, di unioni e di fusioni di comuni e province.

3. La Regione ha competenza legislativa esclusiva in materia di circoscrizioni ed ordinamento degli enti locali, nonché in materia di consorzi fusioni e unioni di comuni o province.

4. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario e per realizzare un armonico sviluppo a livello intercomunale, provinciale o regionale, siano conferite alle Città metropolitane, alle Province o alla Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

5. I Comuni, le Province, le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge, secondo le rispettive competenze.

6. La Regione esercita le funzioni di vigilanza, di coordinamento e di verifica sull'attività degli enti locali, dei consorzi di comuni o province, adottando in caso di inerzia le misure sostitutive previste dalla legge.

7. I Comuni, le Province e le Città metropolitane, nell'ambito dell'autonomia finanziaria loro riconosciuta, stabiliscono ed applicano tributi; fissano entrate proprie nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; partecipano al gettito dei tributi fissati dalla Regione secondo criteri di perequazione territoriale.

Art. 15 bis.

1. E' istituito presso l'Assemblea regionale siciliana il Consiglio regionale delle autonomie locali quale organo rappresentativo degli enti locali, con funzioni consultive e di cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.

2. Con legge regionale è disciplinata la composizione del Consiglio regionale delle autonomie locali, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali.

3. Il Consiglio regionale delle autonomie locali esprime pareri sugli atti normativi concernenti la ripartizione di competenze tra la Regione e gli enti locali, sui documenti regionali di programmazione economica e finanziaria e su quanto altro stabilito dalla legge regionale.

4. Il Consiglio regionale delle autonomie locali contribuisce, altresì, alla elaborazione della legislazione regionale in materia di enti locali, secondo quanto stabilito dalla legge di cui ai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio delle autonomie locali può invitare la Giunta regionale a promuovere la questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dalla Costituzione.

Art. 15 ter

1. E' istituito nella Regione, nelle Città metropolitane, nelle Province regionali e nei Comuni il difensore civico.

2. La legge regionale ne definisce la composizione, le funzioni, le incompatibilità, i requisiti e le modalità di elezione che comunque avviene con maggioranza qualificata.

3. La durata in carica del difensore civico coincide con quella dell'organismo che lo elegge.

4. Con le modalità e le funzioni stabilite dalla legge possono essere istituite altre autorità indipendenti di garanzia regionali nel settore dell'informazione, della comunicazione e dei diritti umani.

5. La Regione siciliana riconosce ai propri cittadini, alle persone giuridiche, alle associazioni che abbiano sede sociale nel proprio territorio ed agli enti locali il diritto di presentare petizioni all'Assemblea regionale siciliana ed al Governo regionale. Le modalità di presentazione per via scritta o telematica sono stabilite rispettivamente dal regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana e con decreto del Presidente della Regione.

Art. 16.
ABROGATO

~~1. L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.~~

Art. 17.

~~1. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:~~

1. Le materie di legislazione concorrente nelle quali alla Regione spetta la potestà legislativa, tranne che per la determinazione dei principi fondamentali che è riservata alla legislazione dello Stato, sono le seguenti:

- ~~a) rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione; comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere~~
- b) commercio con l'estero;**
- e) legislazione sociale: **tutela e sicurezza del lavoro**, rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, **previdenza complementare ed integrativa garantendo i livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato** osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- ~~d) istruzione media ed universitaria, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;~~
- e) professioni;**
- f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;**
- g) **tutela della salute;** igiene e sanità pubblica, assistenza sanitaria; ~~annona~~
- h) alimentazione;**
- i) ordinamento sportivo;**
- l) protezione civile;**
- m) porti ed aeroporti civili;**
- n) **grandi reti di trasporto e di comunicazione e trasporti regionali di qualsiasi genere;**
- o) ordinamento della comunicazione;**
- p) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;**
- q) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;**
- r) disciplina del eredito, delle assicurazioni e del risparmio;
- s) tutela della famiglia;**
- t) tutela dei consumatori e degli utenti.**
- ~~u) tutte le materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale~~
- u) salute degli animali.**

Art 17-bis.

1. Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
2. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale.

Art. 17 ter.

1. L'Assemblea regionale siciliana è tenuta entro sei mesi dall'approvazione di leggi di sistema da parte dello Stato ad esprimersi con proprio atto sull'applicabilità in Sicilia delle norme approvate.
2. In caso di inerzia, trascorsi infruttuosamente i termini di cui al comma precedente, le disposizioni di legge approvate dallo Stato si applicano immediatamente, in quanto compatibili, nella Regione siciliana pur restando salva la competenza legislativa della Regione nelle materie suddette.
3. In tal caso il Presidente della Regione, entra i trenta giorni successivi, emana un decreto attuativo della normativa statale.

Articolo 17 quater

1. Nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato, la Regione esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dello Statuto, del principio di prevalenza del diritto comunitario, nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

Art. 18.

1. L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19.

1. L'Assemblea regionale, **entro il mese di dicembre di ogni anno**, ~~non più tardi del mese di gennaio~~, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.
2. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.
3. All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

Sezione II
Rapporti internazionali e con l'Unione Europea

Art. 19 bis.

1. La Regione, tranne che nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione degli stessi.

2. La Regione, nell'ambito delle materie di sua competenza e per le questioni di diretto interesse, partecipa come componente alle delegazioni del Governo dello Stato presso gli organi della Unione europea.

3. Nelle materie di propria competenza la Regione, nel rispetto dei principi di diritto internazionale e comunitario, può concludere accordi ed intese con Stati ed enti territoriali interni ad altro Stato, con esclusione dei trattati internazionali di natura politica.

4. La Regione partecipa altresì all'elaborazione ed alla formazione dei trattati che il Governo statale, anche su iniziativa della Regione stessa, intenda stipulare con Stati esteri, in quanto riguardino materie di competenza regionale o incidano sugli interessi socio-economici della Sicilia. Detti trattati sono stipulati congiuntamente dallo Stato e dalla Regione.

5. Indipendentemente dal potere di concludere accordi ed intese ai sensi del comma 3, la Regione può svolgere, previa intesa con lo Stato, attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero.

6. Quando le attività di cui al comma 5 siano espletate con Stati o articolazioni territoriali interne ad altri Stati facenti parte della Unione europea, la Regione ne dà semplice comunicazione preventiva al Governo nazionale.

7. Delle attività di cui al presente articolo incluse la sottoscrizione di accordi, intese, protocolli d'intesa, dichiarazioni d'intenti o altri atti ad essi equiparabili e l'assunzione unilaterale di impegni, il Governo regionale informa previamente l'Assemblea regionale siciliana.

8. La Regione promuove la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo.

Formattato

Art. 19 ter

1. Nei casi in cui il Parlamento nazionale abbia facoltà di inviare ai competenti organi comunitari pareri sulle proposte legislative della Unione europea, l'Assemblea regionale siciliana viene consultata quando si tratti di materie nelle quali la Regione ha competenza esclusiva e concorrente.

Art. 19 quater

1. Il Governo nazionale propone ricorso, dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, che riguardino materie di competenza regionale, su richiesta o su conforme avviso del Presidente della Regione.

2. La Regione può proporre ricorso dinanzi il Tribunale di primo grado avverso gli atti comunitari che la riguardino individualmente e direttamente.

3. La Regione può impugnare le sentenze e le ordinanze del Tribunale di primo grado davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

SEZIONE II

SEZIONE III

Funzioni del Presidente della Regione e della Giunta regionale

Art. 20

ABROGATO

~~1. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13, comma 1° e 2°; 19, comma 1°, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.~~

~~2. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.~~

Art. 21

1. Il Presidente della Regione è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

1 bis. Dirige la politica generale del Governo e ne risponde di fronte all'Assemblea. Egli rappresenta, altresì, nella Regione il Governo dello Stato.

~~2. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali.~~

3. Col rango di Ministro, partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo, nelle materie che interessano la Regione.

3 bis. Al Presidente della Regione, alla Giunta regionale ed agli Assessori sono attribuite le funzioni esecutive ed amministrative regionali secondo le disposizioni dello Statuto, della legge regionale e dei regolamenti.

Art. 22.

1. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, ~~alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato~~ ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

TITOLO III
Organi giurisdizionali

Art.23.

1. Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.
- ~~2. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni rispettivamente consultive e di controllo amministrativo e contabile.~~
2. Le Sezioni del Consiglio di Stato, **denominate in Sicilia “Consiglio di Giustizia amministrativa”, sono composte anche di membri designati dal Presidente della Regione e svolgono altresì funzioni consultive.**
- 2 bis. Le Sezioni della Corte dei Conti svolgono anche funzioni di controllo amministrativo e contabile.**
3. I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.
- 3 bis. I Presidenti di sezione della Corte dei Conti ed il Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa sono nominati d'accordo dai Governi dello Stato e della Regione.**
- 3 ter. Le Sezioni della Corte dei Conti, in sede di controllo, sono integrate da componenti designati dalla Assemblea regionale e dal Consiglio regionale delle Autonomie locali.**
4. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione ~~sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato~~ **sentita la sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa.**

Art.24.

1. È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.
2. Il Presidente ed il procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.
3. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

Art.25.

1. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:
 - a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
 - b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

Art.26.

1. L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto ed accusati dall'Assemblea regionale.

Art. 27.

1. Un Commissario, nominato ~~dal Governo dello Stato~~ **dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione**, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui all'articolo 25. e 26 e , in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

Art. 28.

1. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

Art. 29.

1. L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.
2. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero trascorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 30.

~~1. Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.~~

Art. 30.

1. Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, previa delibera della Giunta regionale, impugna presso l'Alta Corte le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di un'altra regione che ritenga lesivi della propria sfera di competenza ovvero in contrasto con la Costituzione, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

2. Il Presidente della Regione promuove, previa deliberazione della Giunta regionale, conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, avverso atti non legislativi adottati da un organo dello Stato lesivi della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita alla Regione siciliana inclusi gli atti di natura giurisdizionali.

3. Le questioni di legittimità costituzionale ed i conflitti di attribuzione promossi dal Presidente della Regione sono immediatamente comunicati all'Assemblea regionale.

TITOLO V
Organi Ausiliari

Art. 30 bis

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto, secondo quanto stabilito dalla legge regionale, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.

2. E' organo di consulenza dell'Assemblea e del Governo regionale per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge regionale.

3. Ha iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo quanto stabilito dalla legge regionale.

Art. 30 ter

1. La Consulta statutaria è organo di consulenza della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie. Si compone di cinque membri eletti con la maggioranza dei due terzi, dall'Assemblea regionale siciliana. I componenti sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; tra avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione; tra gli ex deputati regionali in numero non superiore a due.

2. I membri della Consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili; la carica di componente della Consulta è incompatibile con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con le funzioni di dipendente pubblico o privato.

3. La Consulta elegge il suo Presidente, che resta in carica per la durata del mandato. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

4. La Consulta ha sede presso l'Assemblea regionale siciliana; è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

5. La Consulta, su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana o del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali o di Enti locali in rappresentanza di una popolazione non inferiore a 100 mila abitanti ovvero di un terzo dei componenti dell'Assemblea regionale siciliana esprime il proprio parere, in particolare, riguardo a:

a) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;

b) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli enti locali;

c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;

d) gli altri casi previsti dallo Statuto.

6 bis. La Consulta decide, altresì, sulla regolarità e sull'ammissibilità delle richieste dei referendum regionali.

7. La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta e disciplina le modalità di accesso e le altre norme che ne regolano l'attività, nonché il trattamento economico dei componenti.

Art. 30 quater

1. E' istituita una Commissione per le pari opportunità, composta in parti uguali di uomini e donne nominati dall'Assemblea regionale siciliana, anche tra esperti esterni, secondo le norme dettate dal Regolamento dell'Assemblea regionale.

2. La Commissione ha il compito di esaminare gli effetti della legislazione regionale e della normazione di competenza del Governo regionale sulle politiche concernenti i diversi aspetti delle pari opportunità.

3. La Commissione è organo di consulenza dell'Assemblea alla quale trasmette periodicamente relazioni circa l'attuazione delle politiche di pari opportunità e presenta proposte sulle attività da intraprendere. Svolge, inoltre, indagini conoscitive e contribuisce all'elaborazione della legislazione in materia di pari opportunità.

Art. 30 quinquies

1. Con legge regionale è costituita la Consulta per i problemi della disabilità ed handicap.

2. La Consulta è l'organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali in favore dei diversamente abili.

3. La Consulta opera per promuovere la partecipazione attiva delle persone diversamente abili alla vita della collettività.

TITOLO IV

TITOLO VI

POLIZIA

Art. 31.

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato.
2. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.
3. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia.
4. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO V

TITOLO VII

Patrimonio e Finanze

Art. 32.

1. I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche **e quelle territoriali marine** esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33.

1. Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.
2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 34.

1. I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

~~Art. 35.~~

~~ABROGATO~~

~~1. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.~~

Art. 36.

1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

Art. 36 bis.

1. Nell'ambito della potestà tributaria la Regione adotta misure fiscali di carattere generale e prevede aiuti di Stato di natura fiscale.

Art. 36 ter

1. Sono entrate tributarie spettanti alla Regione tutte quelle riferibili a fattispecie tributarie maturate nel suo territorio, ancorché accertate e riscosse fuori da esso, nonché comunque quelle ivi riscosse, compresi gli interessi e le sanzioni.

Art. 37.

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
2. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 38.

1. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.
2. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.
3. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Art. 38 bis.

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 38, al fine di compensare la minore dotazione infrastrutturale economica e civile del territorio regionale rispetto alla media nazionale, le norme di attuazione dello statuto definiscono i parametri di riferimento ed i meccanismi di aggiornamento per la quantificazione delle somme assegnate annualmente ai sensi del medesimo articolo 38 dello statuto.

2. Per l'anno 2006, e comunque fino alla determinazione dei parametri di cui al comma precedente, le assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 38, sono fissate in una percentuale annua non inferiore al 2 per cento delle entrate tributarie complessivamente spettanti alla Regione'.

Art. 39.

- ~~1. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.~~
- ~~2. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.~~
- ~~3. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.~~

1. In linea con la tutela costituzionale comunitaria delle regioni insulari, lo Stato e la Regione perseguono l'obiettivo comune dello sviluppo equilibrato e sostenibile della Sicilia e della crescita dei livelli di occupazione.

2. Lo Stato programma gli interventi di propria competenza riguardanti la Sicilia in materia di infrastrutture e collegamenti per il trasporto di persone e merci, previa intesa con la Regione, con l'obiettivo del superamento degli svantaggi sociali ed economici derivanti dalla condizione di insularità della Sicilia e di ultraperifericità delle sue isole minori.

Art. 40.
ABROGATO

- ~~1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.~~
- ~~2. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.~~

Art. 41.
ABROGATO

- ~~1. Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.~~

Art. 41 bis.

1. Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.
3. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Art. 41 ter.

- ~~1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.~~
- ~~2. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.~~
- ~~3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.~~
- ~~4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.~~

Art. 41 ter.

1. La potestà di proporre modifiche al presente Statuto è riservata all'Assemblea regionale.
2. Le proposte di revisione dello Statuto sono approvate dall'Assemblea regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
3. Il testo contenente le proposte di revisione dello Statuto viene quindi trasmesso dal Presidente dell'Assemblea regionale al Presidente del Senato della Repubblica, affinché attivi la procedura parlamentare per la sua approvazione con legge costituzionale dello Stato.
4. Il Parlamento può rifiutare l'approvazione, qualora rilevi elementi contrastanti con i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica. In tale ipotesi, il Presidente del Senato restituisce il testo al Presidente dell'Assemblea regionale, unitamente ai resoconti parlamentari.
5. L'Assemblea regionale, entro i successivi centoventi giorni dalla avvenuta comunicazione del rifiuto del Parlamento, assume le conseguenti determinazioni.
6. Nell'ipotesi di rifiuto prevista dal comma 4, l'Assemblea regionale, entro il termine di cui al precedente comma, può decidere, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, di proporre ricorso alla Corte Costituzionale.
7. La Corte Costituzionale si pronuncia sul ricorso presentato dall'Assemblea regionale entro trenta giorni. Se il ricorso viene accolto, l'Assemblea regionale provvede a trasmettere nuovamente il testo contenente le proposte di revisione dello Statuto, unitamente alla sentenza della Corte Costituzionale, al Parlamento, per l'approvazione delle modifiche statutarie con legge costituzionale.
8. Diversamente, l'Assemblea regionale può decidere, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, di approvare un nuovo testo da trasmettere al Parlamento.
9. La legge costituzionale, contenente le modifiche dello Statuto speciale della Regione siciliana, è promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica entro 15 giorni dalla definitiva approvazione del Parlamento, dopo la seconda lettura.

Art. 42.

1. L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

1. Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali delle circoscrizioni provinciali, ripartendo il numero dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 43.

1. Una Commissione paritetica di ~~quattro~~ **sei** membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.

2. Sulle norme determinate dalla Commissione il Consiglio dei Ministri delibera entro novanta giorni dalla trasmissione.

Art. 43 bis.

1. Le previsioni più favorevoli all'autonomia regionale eventualmente introdotte successivamente alla legge costituzionale n. 3 del 2001, con altre leggi costituzionali per altre Regioni, saranno applicate anche alla Regione siciliana, a seguito di deliberazione dell'Assemblea regionale, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, che dichiara la volontà di estendere all'ordinamento siciliano in tutto o in parte tali forme di maggiore autonomia.